

Registro Generale n. 2528/2023
pubblicata il 04/01/2024

Reg. del Settore n. 223 / 2023



CITTA' DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST.
UNIVER. RICERCA POL. TRASP. PART.

Oggetto: Assunzione impegno di spesa somme per ferie maturate e non godute in favore del personale dipendente deceduto in costanza di servizio.

CITTA' DI COSENZA

Registro Generale n. 2528/2023

pubblicata il 04/01/2024

Reg. del Settore n. 223 / 2023

**Settore 1 - PERSONALE CONTR.GEST. EFF.AMMINIST. UNIVER.
RICERCA POL. TRASP. PART.**

D.SSA LIBERATA COVELLO

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Oggetto:

Assunzione impegno di spesa somme per ferie maturate e non godute in favore del personale dipendente deceduto in costanza di servizio.

Il Direttore di Settore

PREMESSO:

- che alcuni dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Cosenza sono deceduti in costanza di servizio.

- che i suddetti dipendenti, a causa di rinvii delle ferie maturate non hanno potuto usufruire delle medesime prima del decesso;

CONSIDERATO che nel caso di specie, il mancato godimento delle ferie non è imputabile al lavoratore;

VISTI:

il C.C.N.L. relativo al personale del comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 all'articolo 38, comma 9 dispone che: *“Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruita, previa tempestiva autorizzazione, in tempo congruo nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Il diniego delle ferie da parte dell'amministrazione deve avvenire in forma scritta, anche mediante comunicazione in forma digitale”*;

il successivo comma 11 prevede che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio *“sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro”*, ma immediatamente dopo aggiunge che tale astratta possibilità può ammettersi esclusivamente *“nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”*.

Un limite legale molto rilevante, nella fattispecie in esame, è quello previsto dall'articolo 5, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), espressamente finalizzato alla *“razionalizzazione”* - attraverso la riduzione - *“delle spese per acquisti di beni e servizi”*, nonché a *“garantire il contenimento e la stabilizzazione della finanza pubblica”*, anche attraverso misure volte ad assicurare *“la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici”*. La disposizione prevede che *“le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche [...] sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto”*;

TENUTO CONTO che la Corte Costituzionale, con la sentenza 6 maggio 2016, n. 95, confermando le prime interpretazioni offerte dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Dipartimento della funzione

pubblica, nonché gli orientamenti della magistratura contabile in sede di controllo, ha chiarito che la natura settoriale della nuova disposizione, “introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della “monetizzazione” e mirante “a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro”, non può porsi “in antitesi con principi ormai radicati nell’esperienza giuridica italiana ed europea”. Pertanto, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute opera nei soli casi di vicende estintive del rapporto di lavoro governabili dalla volontà del lavoratore o dalla capacità organizzativa del datore di lavoro. Infatti, aggiunge la Corte, il Legislatore correla “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età) che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie”. Conseguentemente, quel divieto non può trovare applicazione nei casi in cui l’impossibilità di fruizione delle ferie derivi da eventi del tutto imprevedibili e non attribuibili alla responsabilità né del datore di lavoro, né del lavoratore. Il Dipartimento della funzione pubblica, nel parere n. 40033/2012, ha ritenuto, ad esempio, che “le cessazioni del rapporto di lavoro determinatesi a seguito di un periodo di malattia, di dispensa dal servizio o, a maggior ragione, di decesso del dipendente, configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute ad eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore e dalla capacità organizzativa del datore di lavoro”, escludendo pertanto in tali casi l’operatività del divieto;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto chiarito con i pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con la Corte Costituzionale, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere nel caso di specie, tutti i presupposti di fatto e di diritto per il pagamento delle ferie maturate e non godute;

TENUTO CONTO che in quanto trattasi di un’indennità sostitutiva per ferie non godute risulta essere imponibile sia a livello fiscale che previdenziale e che l’importo erogato a titolo di “rimborso”, non concorre alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFS/T.F.R.;

VISTO il parere ARAN RAL490 secondo il quale nella base di calcolo del compenso per ferie non godute (art.10 CCNL 5.10.2001) non deve essere compresa la 13^a mensilità;

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’impegno di spesa che, verranno corrisposte agli eredi, dopo le verifiche a cura dell’Ufficio Presenze e sulla base del conteggio predisposto dall’Ufficio stipend per il personale interessato;

VISTI:

- la deliberazione di C.C. n.39/2023 de 17/10/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025;
- l’art. 107 del Tu enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- il CCNL del del 16.11.2022, ed in particolare l’art.38, c.9;

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, **parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica**, ai sensi dell’art. 147 *bis* comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell’**art. 183, comma 7**, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente

provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende espressamente richiamata e confermata.

- Di impegnare per i motivi in premessa specificati a titolo di indennità sostitutiva delle ferie la somma lorda pari a € 20.000,00 oltre € 4.760,00 per oneri riflessi ed € 1.700,00 per irap;
- Di corrispondere agli eredi aventi diritto dei dipendenti deceduti in costanza di servizio, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- Di imputare la spesa suddetta per come segue:
 - € 20.000,00 indennità sostitutiva delle ferie sul capitolo 861/0, bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
 - € 4.760,00 (oneri riflessi) sul capitolo 862/0, bilancio 2022/2024, esercizio 2023;
 - € 1.700,00 (Irap) sul capitolo 1316/0 del bilancio 2022-2024, esercizio finanziario 2023;
- Di trasmettere copia della presente agli eredi aventi diritto, all'ufficio stipendi, all'ufficio pensioni e al Settore 13° per i provvedimenti di competenza.

Nessun Allegato

Cosenza 27/12/2023

Il Direttore di Settore

Matilde Fittante

Parere di Regolarità Contabile

Si esprime parere favorevole.-

Cosenza 29/12/2023

Il Direttore del Settore 13 - PROGRAMMAZIONE
E RISORSE FINANZIARI

Giuseppe Bruno
